



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 35 del 21.03.2021

(Art. 50, comma 5 D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 33 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 14 marzo 2021 evidenziava una contingenza particolarmente virulenta del contagio nel nostro territorio supportata da dati allarmanti e da prospettive per nulla rassicuranti circa il prosieguo delle misure anti COVID-19;
- la citata ordinanza, nella parte motiva, riportava una serie di informazioni provenienti dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Igiene e Sanità, che inducevano lo scrivente ad adottare misure restrittive prossime a quelle delle regioni a livello di "rischio medio" (arancione rinforzato);
- Elemento determinante, tuttavia, per prorogare l'ordinanza n. 31/2021, dopo soli tre giorni dalla sua adozione, è stata la presa d'atto dell'enorme difficoltà da parte del personale medico e sanitario per la mancanza di spazi nei reparti della provincia, da giorni praticamente saturi, circostanza che richiama alla mente lo spettro continuamente paventato nel pieno del lock-down nei mesi di marzo e aprile 2020, esattamente un anno fa;
- il Decreto Legge del 12 marzo 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della Salute di pari data avevano, d'altra parte, prospettato un percorso di avvicinamento al periodo Pasquale (inizio Aprile), volto a tenere sotto controllo la diffusione del virus;

DATO ATTO CHE:

- Su precisa indicazione dello scrivente inoltrata al Dirigente ed ai titolari delle Posizioni Organizzative del Corpo di Polizia Locale, si è ritenuto di concentrarne l'impegno,

nonostante l'esiguità della consistenza numerica (anche per effetto di diversi casi di contagio da COVID-19 e di conseguente auto-isolamento da contatto), esclusivamente sulle misure emergenziali, intensificando significativamente i controlli anti-COVID-19 nel territorio;

RITENUTO

- di prorogare l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 14 marzo 2021, emessa ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la parte motivazionale che ne ha legittimato le misure prescrittive atte a fronteggiare il crescente contagio da COVID-19 a fronte di un indice di positività nel Comune di Corigliano-Rossano superiore all'indice regionale, poiché ancora al di sopra del 30% e per effetto del crescere esponenziale dei ricoveri nei reparti dell'intera provincia cosentina e della difficoltà, a breve, di fronteggiare con adeguatezza la cura dei pazienti da COVID-19,
- Di rimarcare come la circostanza sopra cennata legittimerebbe, da sola, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti su scala locale, come peraltro rilevato dallo stesso TAR Calabria al punto a) della narrativa dell'ordinanza 132/2021 REG.PROV.CAU-000382/2021 REG.RIC - ;
- Di prendere atto delle reiterate difficoltà a definire un adeguato *contact-tracing*, anche a causa dell'impegno profuso dal personale competente nel campo della vaccinazione in corso, che accentuano l'apprensione per le giornate a venire;
- Di ribadire che, allo stato attuale, la campagna di vaccinazione lungo l'intero territorio regionale, compreso quello in cui ricade la città di Corigliano-Rossano, non risulta decollata e registra significativi ritardi causati anche dalla difficoltà di reperimento delle dosi vaccinali;
- Di prendere altresì atto, su scala locale, dell'inserimento sulla piattaforma nazionale del Centro di Eccellenza e la Palestra della Scuole Levi al fine di consentire un'equa ed efficiente distribuzione dei vaccini attraverso il più adeguato sistema di prenotazione su piattaforma;

RICHIAMATI

- Il d.l. 12 Marzo 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- l'art. 50 co. 5 del D. Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

ORDINA

- **di prorogare**, per le ragioni contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica esplicitate nella premessa e sulla scorta delle stesse motivazioni ivi espresse e qui

richiamate integralmente, l'ordinanza n. 33 del 14 marzo 2021 **con decorrenza 22 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021;**

- **di prorogare**, conseguentemente, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l'infanzia, **fino al 27 marzo 2021**, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa vigente.
- **di sospendere fino al 28 marzo 2021** l'apertura al pubblico delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili) fino alle ore 22,00, permettendo esclusivamente la consegna a domicilio e la vendita per asporto con assoluto divieto di consumazione sul posto od anche nelle adiacenze, (ad esclusione degli esercizi privi di cucina, rispetto ai quali l'asporto è consentito fino alle ore 18,00);
- **di vietare** gli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di necessità familiare o di salute;
- **di prorogare** la chiusura - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 21 marzo 2021 – dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma 1, dello stesso richiamato DPCM:
 - ◆ *Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);*
 - ◆ *Via Nazionale, scalo di Corigliano;*
 - ◆ *Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;*
 - ◆ *Contrada San Francesco – Via Sciacca;*
 - ◆ *Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano;*
 - ◆ *Villa Margherita;*
 - ◆ *Area Polifunzionale Contrada San Francesco;*
 - ◆ *Contrada Fabrizio - Piazza antistante la chiesa di San Nicola;*
 - ◆ *Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”);*
 - ◆ *Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);*
 - ◆ *Viale Salerno;*
 - ◆ *Piazza Portofino e Piazza Fiume;*
 - ◆ *Parco Fabiana Luzzi*
 - ◆ *Piazza Bernardino Le Fosse;*
 - ◆ *Via Nazionale, scalo di Rossano;*
 - ◆ *Piazza Alcide De Gasperi;*
 - ◆ *Via Aldo Moro, scalo di Rossano;*
 - ◆ *Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;*
 - ◆ *Via Margherita, scalo di Rossano;*
 - ◆ *Villa De Falco;*

- ◆ *Via Nestore Mazzei;*
- ◆ *Via Galeno;*
- ◆ *Lungomare Via Cristoforo Colombo;*
- ◆ *Lungomare Sant'Angelo;*

Rispetto a tale chiusura, saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- *E' assicurato unicamente l'accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti con disabilità e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM , è assicurato l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;*
- *Nelle aree de quibus e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. E' altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.*
- *E' assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;*
- *I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfezione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;*
- *E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.*
- *In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;*
- *E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti,*

specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.

- Durante l'apertura periodica del *mercato ittico* di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
 - *tutti gli operatori del m.i. sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura;*
 - *Gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all'ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva;*
 - *gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti;*
 - *ogni individuo deve essere dotato, all'interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso;*
 - *gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all'esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;*
 - *Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all'esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore;*
 - *è demandato alla Polizia Locale il compito di individuare ulteriori spazi urbani necessitanti di un intervento limitativo in relazione al persistente formarsi di assembramenti in "luoghi" diversi da quelli sopra elencati, presumibilmente prescelti al fine di schivare le conseguenze della presente ordinanza.*

- La validità della presente ordinanza decorre **dal 22 marzo 2021 e termina il 28 marzo 2021.**
- Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -").

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza; ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori delle Scuole Private;
- Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Dalla Residenza Municipale, 21 marzo 2021

**IL SINDACO
Flavio STASI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.